

**VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE
DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**

Ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Deliberazione 443/2019/R/rif di ARERA

Sommario

1. Premessa	3
2. Inquadramento normativo	3
3. Attività svolta	4
4. Esito dell'attività di validazione	7
4.1 <i>La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori</i>	7
4.2 <i>Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti</i>	8
4.3 <i>Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore</i>	9
4.4 <i>Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti</i>	10
5. Conclusioni	10

1. Premessa

La presente relazione viene predisposta da PERK SOLUTION Srl in forza dell'incarico ricevuto dal COMUNE di SANNAZZARO DE' BURGONDI per l'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 del servizio di gestione rifiuti.

L'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) è prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Deliberazione 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e viene definita dall'articolo 19 dell'Allegato A della medesima deliberazione.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile dei bilanci del Comune e, pertanto, la società scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

L'attività di validazione si è pertanto svolta secondo quanto previsto da ARERA e tenendo conto delle disposizioni emanate nel tempo dall'Autorità.

2. Inquadramento normativo

Il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), definito da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/Rif (integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 24 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF), impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti del servizio (sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie) e al nuovo "perimetro" gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. Le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato. Le entrate tariffarie non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: del tasso di inflazione programmata; del miglioramento della produttività; del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif, nel definire i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, all'articolo 6 introduce la "**Procedura di validazione**" stabilendo che:

«6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti».

Il successivo articolo 19 dell'Allegato A "METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 MTR" della medesima deliberazione specifica altresì che:

«19.1 Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore».

L'attività di validazione è stata quindi effettuata sulla base dei suddetti presupposti, tenendo conto delle disposizioni emanate da ARERA in materia di regolazione rifiuti, partendo dalla citata deliberazione n. 443/2019 e successive disposizioni.

3. Attività svolta

Ai fini dell'attività di validazione, è stata fornita la seguente documentazione:

- il PEF predisposto dal gestore CLIR Spa, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF – predisposta secondo lo schema tipo individuato dall'Appendice 2 del

medesimo Allegato A – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Appendice 3 della medesima deliberazione;

- il PEF del SANNAZZARO DE' BURGONDI, predisposto secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 443/2019, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF – predisposta secondo lo schema tipo individuato dall'Appendice 2 del medesimo Allegato A – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Appendice 3 della medesima deliberazione;
- documentazione a supporto (anche mediante file in excel e fogli di lavoro): tra cui bilancio analitico, dettaglio cespiti, criterio ribaltamento costi, PEF esercizi precedenti, dettaglio costi Ente, criterio attribuzione al Pef dei costi indiretti, entrate di competenza dell'Ente da portare in detrazione al Pef, copia contratto di servizio con il gestore.

Si sono avuti colloqui con l'Ente, il Gestore e i rispettivi referenti incaricati della predisposizione del Pef, interlocuzioni via mail e telefoniche, seppur non sempre esaustive in relazione alle richieste avanzate nell'ambito della verifica dei dati del Gestore CLIR.

La tabella che segue riepiloga le azioni riferite all'attività di validazione del PEF 2020:

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a.)	A1-Richiesta dei dati contabili al Gestore/Comune mediante template strutturati. A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati. A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi. A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore e del Comune
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b.)	B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo. B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2017. B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro. B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative. B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti) ove previsti. B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri. B7-Determinazione dei congruagli. B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie. B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione. B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 Delibera ARERA 443-19. B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 Delibera ARERA 443-19. B12-Relazione contenente le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente. B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento.

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c.)	C1-Verifica eventuale documentazione su eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta dai gestori. C2-Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento. C3-Analisi puntuale dei benefici mercato/CONAI. C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC.
D	Altre verifiche	D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta. D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati. D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti.

L'attività sopra descritta si è concretamente sviluppata come segue:

- ✓ verifica della coerenza della provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal gestore e dall'Ente, anche sulla base della relazione di accompagnamento e dichiarazioni di veridicità acquisite;
- ✓ verifica della coerenza e della quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie anche per mezzo di prospetti riepilogativi forniti nell'ambito dell'istruttoria;
- ✓ verifica dell'applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall' art. 6 del MTR;
- ✓ verifica dei driver di allocazione dei costi da parte dei soggetti gestori;
- ✓ verifica dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI;
- ✓ verifica detrazione dal PEF delle entrate individuate al punto 1.4 della determinazione n. 02/DRIF/2020 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; entrate derivanti da procedure sanzionatorie; le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente);
- ✓ verifica del focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019;
- ✓ verifica del focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
- ✓ verifica del rispetto del limite annuale di crescita;
- ✓ verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e costi variabili;

- ✓ verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR – anche sulla base delle dichiarazioni di veridicità acquisite.

4. Esito dell'attività di validazione

4.1 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori

7

Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha affidato la gestione del servizio di gestione urbana alla società CLIR Spa dal 2015 (contratto del 27.10.2015) mediante affidamento in house providing. La società è un gestore in house providing del servizio rifiuti per 42 Comuni del territorio; di questi 40 Comuni risultano soci (tra cui il Comune di Sannazzaro de' Burgondi), 2 Comuni sono serviti dietro stipula di un contratto mentre per i restanti 2 Comuni Soci il servizio di gestione integrata dei rifiuti non viene svolto.

Nell'ambito dell'affidamento alla società CLIR da parte del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, rientrano i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (RSU – Carta – Raccolta multimateriale – umido – organico – verde – vetro), spazzamento stradale, gestione CDR e raccolta olio.

Il Comune si occupa della gestione della TARI (gestione e aggiornamento banca dati, emissione avvisi di pagamento, ogni altra attività ricadente nella gestione ordinaria del tributo, gestione attività accertativa) e dei rapporti con l'utenza.

La verifica della coerenza degli elementi di costo rispetto ai dati contabili obbligatori, è stata effettuata prendendo a riferimento i bilanci e le scritture contabili.

In generale, le singole componenti sono state attribuite sulla base di quanto previsto dal MTR, ancorché alcune voci (sia in termini di costo che di ricavo) risultino parzialmente giustificate da CLIR Spa.

I costi del gestore CLIR sono stati ripartiti ai comuni sulla base del peso del piano economico finanziario 2018 rispetto alla somma dei piani economici finanziari dei comuni serviti, fatta eccezione per i costi di spazzamento e lavaggio ripartiti sulla base dei servizi svolti.

Il medesimo criterio di ripartizione, adottato per i costi operativi, è stato applicato per la ripartizione dei costi d'uso del capitale. Come indicato nella relazione di accompagnamento, con riferimento a quest'ultima componente, si è effettuata la stratificazione dei cespiti aziendali allineando le vite utili a quelle regolatorie definite nel MTR e sono stati applicati i deflatori sulla base dell'anno di iscrizione del singolo cespite al patrimonio aziendale. Il dettaglio delle immobilizzazioni è stato fornito nell'ambito dell'istruttoria.

Rispetto alle risultanze del PEF grezzo di CLIR è necessario richiamare quanto indicato dal Gestore in sede di relazione di accompagnamento ovvero che "la variabilità dei costi di smaltimento non governati dall'azienda nonché il mancato aggiornamento dei corrispettivi negli ultimi 2 anni (2018 e 2019) hanno comportato un rilevante impatto sui corrispettivi del MTR che impone invece un solido ancoraggio ai valori di costo effettivi. In tal senso, si evidenzia che è ovviamente competenza del singolo Comune, ETC in Regione Lombardia, verificare l'eventuale superamento del limite alla crescita ex Art. 4 del MTR, ...omissis...

Consapevole tuttavia che l'aumento del corrispettivo di propria competenza è rilevante, nel PEF trasmesso agli Enti Clir ha evidenziato oltre al valore dei costi efficienti come da MTR, anche l'eventuale

valore minimo da dover riconoscere da parte del singolo Ente per assicurare l'equilibrio economico e finanziario della gestione. In altre parole, ove il valore dei costi efficienti di cui al PEF grezzo trasmesso dovesse comportare, relativamente al PEF complessivo e definitivo del singolo Comune, il superamento del limite alla crescita previsto dal metodo tariffario, la "decurtazione" relativa alla componente di Clir posto il principio dell'equilibrio economico e finanziario della gestione sancito da ARERA e dalle norme statali vigenti non può essere tale da comportare un corrispettivo inferiore a quello indicato alla voce " ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)" di cui al PEF presentato."

L'ETC ha invece ritenuto di riconoscere la tariffa massima entro il limite di crescita annuale e di non fare istanza ad ARERA per il superamento di detto limite, come previsto dall'art. 4 della deliberazione 443/2019.

La verifica rispetto alla coerenza dei dati è stata condotta anche mediante tecniche di campionamento e la corrispondenza dei dati risulta anche dalle dichiarazioni di veridicità prodotte dalla società CLIR Spa e dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi (con riferimento al gestore CLIR, le richieste di chiarimento e confronto sono state solo parzialmente accolte).

4.2 Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti

Ai fini della verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA i provvedimenti normativi di riferimento sono riconducibili a:

- Deliberazione n. 443/2019/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- Deliberazione n. 57/2020 "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- Deliberazione n. 238/2020/R/RIF "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Determinazione n. 02/DRif/2020 "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari".

Sulla base delle verifiche svolte, si rileva il rispetto della metodologia prevista da ARERA e si riscontra quanto segue:

- Non ci sono stati avvicendamenti gestionali dall'anno 2017 e pertanto non si è fatto ricorso a stime o riparametrazioni di dati;
- Per il 2020 non vi sono variazioni attese nel perimetro gestionale né in termini di modifiche delle modalità di effettuazione dei servizi. Invero, il Gestore CLIR nella relazione di accompagnamento ha segnalato che risulta in corso di predisposizione un aggiornamento dei documenti contrattuali

per l'affidamento dei servizi da parte dei Comuni soci, tramite cui verrà definito il piano di miglioramento in termini di raccolta differenziata e/o di altri indicatori di qualità del servizio che gli Enti competenti (i Comuni) intenderanno specificare. In tale sede, ha avanzato anche una proposta di valorizzazione dei diversi coefficienti (tra cui anche i QLa e PGa), motivata dalla necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario.

- Si è proceduto alla verifica generale sull'attribuzione dei costi nel PEF, anche mediante tecniche di campionamento, tenuto conto di quanto sopra in merito alla parziale giustificazione di alcune voci;
- Sono stati verificati i criteri e driver per il ribaltamento dei costi;
- Secondo quanto previsto dal Metodo, sono stati portati in detrazione i ricavi Conai, gli altri ricavi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia e il contributo MIUR;
- Per quanto riguarda i Costi Operativi Incentivanti, non sono stati previsti ampliamenti del Perimetro Gestionale (PG) né della Qualità del Servizio (QL); pertanto, i relativi due coefficienti variabili e appartenenti al coefficiente di cui all'art. 4 comma 3 del MTR non sono stati valorizzati;
- L'ETC ha provveduto ad individuare i fattori di sharing;
- Per quanto attiene la determinazione dei conguagli, l'ETC ha proceduto a determinare il coefficiente di gradualità secondo quanto stabilito da ARERA, valorizzando le tre componenti $\gamma 1$, $\gamma 2$, $\gamma 3$ in coerenza al range definito dal MTR;
- L'ETC ha ritenuto di non eccedere il limite di crescita annuale delle tariffe e, pertanto, a fronte di costi complessivi risultanti dal MTR pari ad € 1.152.001 - superiori rispetto al limite di crescita annuale pari ad € 999.356,00 – non ha riconosciuto la differenza € 152.645,00;
- Si è proceduto alla riclassificazione tra costi fissi e costi variabili;
- La relazione di accompagnamento al PEF è redatta secondo lo schema individuato nell'Appendice 2 dell'Allegato A) alla deliberazione n. 443/2019.

4.3 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

Rispetto all'equilibrio economico-finanziario del gestore CLIR, si ritiene opportuno richiamare, anche in questo caso, quanto dallo stesso riportato nella propria relazione di accompagnamento *"la variabilità dei costi di smaltimento non governati dall'azienda nonché il mancato aggiornamento dei corrispettivi negli ultimi 2 anni (2018 e 2019) hanno comportato un rilevante impatto sui corrispettivi del MTR che impone invece un solido ancoraggio ai valori di costo effettivi. In tal senso, si evidenzia che è ovviamente competenza del singolo Comune, ETC in Regione Lombardia, verificare l'eventuale superamento del limite alla crescita ex Art. 4 del MTR, ...omissis..."*

Consapevole tuttavia che l'aumento del corrispettivo di propria competenza è rilevante, nel PEF trasmesso agli Enti Clir ha evidenziato oltre al valore dei costi efficienti come da MTR, anche l'eventuale valore minimo da dover riconoscere da parte del singolo Ente per assicurare l'equilibrio economico e finanziario della gestione. In altre parole, ove il valore dei costi efficienti di cui al PEF grezzo trasmesso

dovesse comportare, relativamente al PEF complessivo e definitivo del singolo Comune, il superamento del limite alla crescita previsto dal metodo tariffario, la "decurtazione" relativa alla componente di Clir posto il principio dell'equilibrio economico e finanziario della gestione sancito da ARERA e dalle norme statali vigenti non può essere tale da comportare un corrispettivo inferiore a quello indicato alla voce " ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)" di cui al PEF presentato."

L'ETC ha ritenuto di non eccedere il limite di crescita annuale delle tariffe e di riconoscere l'importo entro il limite annuale previsto dall'art. 4 della deliberazione n. 443/2019, senza valorizzazione dei coefficienti legati al miglioramento della qualità e/o modifiche del perimetro gestionale, determinando così un delta non riconosciuto di € 152.645,00;

L'equilibrio economico-finanziario del gestore CLIR potrebbe non essere garantito, secondo quanto dallo stesso dichiarato, in caso di mancato riconoscimento del valore minimo, indicato per ciascun Comune. Si evidenzia, tuttavia, che le risultanze contabili e gli avvenimenti successivi al 31.12.2018 confermano una condizione di tensione finanziaria della società.

4.4 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti

Non si riscontrano documentazioni mancanti rispetto a quelle obbligatorie previste da Arera, ancorché rimangano inevase alcune richieste di chiarimento in merito.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto degli elementi probativi raccolti e ritenuti sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, la scrivente società con la presente relazione valida il Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2020 del COMUNE di SANNAZZARO DE' BURGONDI per l'importo complessivo di € 999.356,00, nei limiti di quanto sopra riportato.

Bologna, 30 dicembre 2020

Perk Solution Srl

Dott. Pasquale Piperissa

(documento sottoscritto digitalmente)